

Messaggio 1240

Concernente la modificazione di alcuni articoli della Legge organica giudiziaria civile e penale (valore litigioso delle azioni per salari e mercedi)

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

In data 20 novembre 1961 gli on. Rossi-Bertoni Natale, De Giorgi Giovanni Maretti Ernesto e Mengoni Mario, presentarono una mozione del seguente tenore:

"In considerazione della necessità di trattare le vertenze di carattere salariale mediante una procedura particolarmente sveltita, in relazione alla norma dell' art. 423 e 423 bis del CPC, che ne regola lo svolgimento, imponendo tuttavia un valore litigioso non superiore ai Fr. 1.000.--

considerando la diminuzione del potere di acquisto della moneta dal momento nel quale tale limitazione è stata introdotta nel testo legislativo, ritenuta la necessità di adeguare questa norma procedurale alla situazione attuale, i sottoscritti deputati, valendosi delle facoltà concesse dal regolamento formulano la seguente mozione:

<< Il Consiglio di Stato è invitato a presentare un progetto di decreto legislativo, che modifichi l' art. 423 bis CPC, nel senso che il valore litigioso sia portato a Fr. 2.500.-- >>.

Riteniamo giustificata una riforma del CPC in questo senso e poniamo come segue la questione, che, ,come si vedrà, ha segnato l' inizio di alcune altre proposte di modifiche legislative:

Occorre in primo luogo distinguere tra l' art. 423 e l' art. 423 bis CPC: il primo prevede un procedimento speciale, abbreviato, per le cause di salari e mercedi e per le contestazioni che sono regolate dalla L.F. sul lavoro nelle fabbriche, procedimento che si applica senza riguardo al valore della lite.

L' art. 423 bis è invece applicabile ad azioni di salari e mercedi, quando il rapporto giuridico non sottostà alla L.F. predetta (processi verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1938, pag. 170) e fa stato per valori litigiosi sino ad un importo di Fr. 1.000.--. La causa è inappellabile sino al limite di questo valore litigioso.

L' art. 423 bis CPC venne introdotto nel CPC con DL del 19.XII.1938, ossia circa venticinque anni or son. In quel tempo il limite di Fr. 1.000.-- corrispondeva al salario di almeno due, talvolta anche tre mesi di stipendio. Oggigiorno un numero non indifferente di salariati percepisce in un solo mese importi superiori ai mille franchi, per cui, in caso di contestazione, essi sono privati dei vantaggi loro derivanti da una procedura più rapida e meno dispendiosa della procedura ordinaria. Ciò deve essere tenuto in tanto maggiore considerazione poiché questi crediti costituiscono il reddito regolare con il quale l' operaio o l' impiegato deve provvedere al sostentamento proprio e della famiglia. E' quindi necessario che essi possano entrare rapidamente in possesso di quanto loro effettivamente spetta e senza che l' importo litigioso loro riconosciuto sia decurtato delle spese processuali.

Un ulteriore e non trascurabile elemento che sta a favore della proposta modificazione è l' aumentata frequenza delle contestazioni salariali conseguente alla sempre crescente complessità del contratto di lavoro (indennità di licenziamento, di vacanze, per lavoro supplementare, ecc...).

Il Dipartimento di giustizia ha trasmesso il progetto di modifica legislativa dell' articolo citato alla Commissione speciale per l' organizzazione giudiziaria che lo assiste nell' elaborazione dei progetti legislativi. Dopo approvazione del progetto proposto, sono state sollevate in sede di discussione le questioni seguenti. In primo luogo ci si è chiesti, se si giustificano escludere in questa materia l' avvocato dalla rappresentanza, processuale (art. 423b e 423 bis, b CPC). La Commissione ha ritenuto poi necessario che il valore del limite superiore previsto per l' appellabilità " per tutte le cause " sia aumentato da Fr. 1.000.-- a Fr. 2.000.-- o a Fr. 2.500.--.

Prendiamo posizione separatamente su questi problemi.

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE NELLE AZIONI PER SALARI E MERCEDEI

L' art. 423 b) CPC dispone:

<< Non è permesso di farsi rappresentare o assistere da avvocati o mandatari di professione, se particolari condizioni personali di una parte non lo giustificano >>.

Identico è il contenuto dell' art. 423 bis, lett. b) CPC.

Da osservare che la limitazione della rappresentanza processuale degli avvocati e dei mandatari di professione prevista dall' art. 423 b) CPC, è stata emanata in base alla disposizione di natura cogente dell' art. 29 cpv. 3 della L. F. sul lavoro nelle fabbriche. Invece per quel che concerne l' articolo seguente, e cioè l' art. 423 bis (azioni per salari e mercedi, alle quali la L. F. non è applicabile), una tale disposizione-base di diritto federale non esiste; il Cantone è quindi libero di legiferare.

La limitazione del patrocinio dei legali venne introdotta nell' art. 423 bis, trasferendovi l' identica disposizione limitativa dell' art. 423 CPC. La disposizione base dell' art. 29 della L. F. sul lavoro nelle fabbriche era a suo tempo stata prevista specialmente per ottenere una maggiore e più diretta partecipazione del giudice al procedimento " il quale è retto dal principio inquisitorio (art. 423 c) CPC) "scopo che non verrebbe raggiunto, così si pensava, se tra la parte e il giudice si frappone l' avvocato. Come accennato non è possibile modificare questo procedimento per salari e mercedi dell' art. 423 bis, - in quanto il procedimento disposizione; riteniamo però che la disposizione non debba esser mantenuta nel procedimento per salari e mercedi dell' art. 423 bis in quanto il procedimento sia di competenza pretoriale -. Infatti i giudici hanno qui spesso difficoltà a ottenere da parte dell' attore i necessari chiarimenti circa i dati di fatto su quali poggia l' azione; è quindi utile ed opportuno che la causa sia preparata da una persona cognita, che assista l' attore e che esponga con chiarezza al giudice i dati di fatto. L' assistenza dell' avvocato è quindi nell' interesse stesso dell' attore e di una sollecita amministrazione della giustizia. Spetterà all' ordine degli avvocati prevedere eventualmente un onorario speciale per questa materia, che tenga conto anche della situazione particolare dell' attore. Non riteniamo invece possibile introdurre la modifica nel procedimento in quanto di competenza dei giudici di pace: infatti per un principio di natura generale qui è escluso il patrocinio dell' avvocato (CPC art. 422). Esclusione giustificata perché i giudici di pace sono giudici popolari, non giuristi, e non sarebbe quindi equo ammettere davanti a loro la rappresentanza da parte di legali.

Per il resto proponiamo un lieve ritocco dell' inizio dell' art. 423 CPC allo scopo di chiarire che questa procedura è applicabile senza limite quanto al valore litigioso, come pure una più semplice redazione dell' art. 423 bis, che non apporta nessuna modifica di natura sostanziale, salvo, naturalmente, l' abrogazione del divieto della rappresentanza processuale, cui si è accennato.

AUMENTO DEL LIMITE SUPERIORE PER L'APPELLABILITA'

a) Procedimento appellabile o procedimento inappellabile

La nostra procedura civile distingue due tipi fondamentali di procedimenti giudiziari: quello appellabile e quello inappellabile. Laddove il valore della lite è determinabile l' elemento discriminatorio è costituito dal valore (LOG art. 13): le cause di valore più rilevante sono trattate secondo la procedura appellabile, più complessa, poiché si ritiene necessaria qui un' istruzione più formale, istruzione che per ragioni di economia processuale non può invece essere estesa alle cause la cui entità economica non giustifica un tale dispendio di atti processuali, di tempo e di danaro.

La procedura appellabile, così si può riassumere in breve, è caratterizzata soprattutto da sei ordini di disposizioni:

1. Le eccezioni cosiddette dilatorie devono essere formulate preliminarmente al merito, e la loro proposizione sospende il corso del merito medesimo. E' prevista la possibilità d' istruzione e di decisione separata e preliminare. Questo onere processuale non è previsto invece nel rito inappellabile, nel quale tutte le eccezioni d' ordine devono essere proposte cumulativamente con il merito stesso (CPC art. 55, 57 e 411).
2. Il procedimento appellabile conosce, oltre ai primi due atti processuali scritti della petizione e della risposta, ancora due ulteriori atti e cioè la replica e la duplica, pure in forma scritta. La procedura inappellabile prevede invece che la risposta debba essere fatta oralmente e così le contro-allegazioni da parte dell' attore (CPC art. 412).
3. Un ulteriore ordinamento proprio alla procedura appellabile è il trattamento degli incidenti, che di regola avviene in forma scritta con petizione e risposta, e questo a differenza di quanto previsto per il procedimento inappellabile (cfr. art. 105 CPC).
4. Le conclusioni di causa, devono essere stese in forma scritta; nel procedimento inappellabile la relativa discussione è invece fatta oralmente (CPC art. 96 e 417).
5. E' da ricordare anche un altro istituto proprio soltanto al procedimento, appellabile: l' istituto della preclusione (CPC art. 133 e 420), istituto connesso con il principio dell' attitazione e cioè con il principio, in forza del quale! spetta alla parte

interessata, portare innanzi il procedimento. E' noto che il predominio di questo principio ha per conseguenza un cammino più lento del processo.

Quanto esposto spiega facilmente la maggior semplicità del procedimento inappellabile e il corso più rapido che una causa può avere nello stesso. Basterebbe a questo proposito ricordare che l'obbligo di proporre le eccezioni, cosiddette dilatorie in via preliminare, permette al convenuto di tirar in lungo l'entrata nel merito, (ordinamento questo, che insieme e quello della preclusione costituisce uno dei motivi principali del lento proseguire delle cause ordinarie). Esistono naturalmente ancora altre ragioni, di natura extraprocessuale, vogliamo accennare al rilevante carico di lavoro in varie preture.

6. Un pregio particolare del procedimento inappellabile è costituito, dalla sua maggiore immediatezza. Questa è dovuta alla necessità a carico delle parti di spiegarsi oralmente davanti al giudice circa i dati di causa (CPC art. 412), necessità prevista anche per gli incidenti (vedi p. es. per le prove l' art. 415 cpv 2 CPC). Tale ordinamento presuppone una partecipazione diretta, efficace del giudice medesimo al processo. E' vero che il suo intervento è previsto anche in materia appellabile in sede di interrogatorio (CPC art. 93). Tuttavia, come noto, esso è qui di scarsa efficacia, e questo perché in quel procedimento predomina già per principio l'attività delle parti, attività che si esplica soprattutto in forma scritta. E' notorio che a questa forma è inerente una maggiore - distanza - del giudice dalle parti; per contro si corrispondono l'oralità e la partecipazione immediata del giudice al processo. Partecipazione che può permettere in determinati casi anche un accertamento migliore della verità materiale.

b) Appello e cassazione (cenno)

Una diversità importante tra i due procedimenti è costituita poi dai rimedi proponibili contro le sentenze: le cause inappellabili, come lo dice lo stesso termine, non possono essere riesaminate dall'istanza superiore se non in modo estremamente limitato. (Cfr. art. 320 CPC) e da un profilo soprattutto formale; il rimedio dell'appello invece ha per oggetto tutto il fatto così come risulta dalle risultanze processuali, e il diritto senza limite alcun. La maggior semplicità della cassazione trova la propria ragione in evidenti motivi di economia processuale per cause di un valore limitato.

E' proprio questa limitazione del rimedio di diritto inerente al procedimento inappellabile, che è stata opposta dal Tribunale di appello alla riforma legislativa che vi proponiamo. Secondo quel Tribunale le cause di un valore superiore ai Fr. 1.000.-- dovrebbero essere riesaminate in modo più completo specie nel fatto, --- preoccupazione che escluderebbe naturalmente l'aumento della competenza inappellabile del pretore.

La natura straordinaria della cassazione, e quindi ragioni di tutela dei diritti delle parti e di maggior sicurezza giuridica imporrebbero di mantenere l'ordinamento in vigore.

Queste preoccupazioni sono fuori dubbio degne di considerazione: infatti, come accennato, la cassazione è un rimedio di diritto straordinario, che rivede le sentenze da un profilo limitato se confrontata con l'appello.

Dei motivi di cassazione che qui interessano sono importanti:

a) Per la questione di fatto l' art. 320 e) CPC: La cassazione è proponibile << quando ricorra uno dei titoli di revisione della sentenza >>. L' art. 324 n. 4 CPC, al quale rinvia l' art. 320 e), dispone a sua volta: Il giudice può esser richiesto ,della revisione di una sentenza: quando sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell' uno quanto nell' altro caso, quando il fatto non sia un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato >>;

b) Per la questione di diritto l' art. 320 f) CPC: << La cassazione è proponibile, quando la norma giuridica sia stata manifestamente ed arbitrariamente violata >>. Aumentando il valore inappellabile, si toglie al cittadino il diritto di portare avanti la seconda istanza l' apprezzamento delle prove e il giudizio sul diritto, così come eseguiti dal giudice di primo grado - salvo appunto siano date la fattispecie eccezionali della revisione (CPC art. 320 e) e 324 n. 4) o della manifesta e arbitraria violazione della norma di diritto (CPC art. 320 f), per mantenere qui la discussione entro i limiti stabiliti sopra.

Come si può rispondere a questa preoccupazione?

a) Se si tien presente il diminuito potere d' acquisto della moneta, e da osservare che i Fr. 1.000.-- che con la riforma del 1950 hanno costituito il limite superiore dell' inappellabilità, corrispondono oggi a circa Fr. 1.500.-- ma probabilmente non a Fr. 2.000.--.

Inoltre le cause di un valore sino a Fr. 1.000. -- hanno di regola per oggetto delle questioni di natura piuttosto semplice (fornitura ecc.), mentre per importi superiori l' oggetto della lite potrà anche essere più complesso, di guisa che da

questo profilo sarebbe giustificata la possibilità dell' appello.

b) D' altra parte sembra poco ragionevole proporre, come lo si è fatto, l' aumento della competenza inappellabile dei giudici di pace sino a Fr. 500.-- e limitare quella dei pretori a soli Fr. 1.000.-- .

c) Sembra pure poco conforme al principio dell' economia processuale far giudicare un processo del valore di Fr. 1.100.-- in seconda sede da una Camera composta di 5 giudici di appello.

d) Mediante L.F. del 19.-VI-1959 la competenza per valore del Tribunale federale in materia di ricorso per riforma è stato portato da Fr. 4.000.-- a Fr. 8.000.-- (L.O.G.F. art. 46).

Sembrerebbe quindi che in via d' analogia si possa concludere anche a favore di una restrizione dei diritti processuali delle parti in sede cantonale.

Ma è da osservare che una cosa è la competenza del Tribunale federale a partire da un determinato limite litigioso; un' altra invece quella del giudice di prima istanza che decide inappellabilmente. Non è lecito dedurre senz' altro dal raddoppio del limite di valore dell' una competenza, la giustificazione di raddoppiare anche l' altra. Occorre tener presente che l' aumento in sede federale non tocca che minimamente il diritto del cittadino a chiedere un riesame dell' apprezzamento dei fatti da parte del T.F., poiché quel Tribunale è, di massima, legato al relativo accertamento dell' ultima istanza cantonale (LOGF art. 63 cpv. 2). Quest' ultima è poi, non lo si dimentichi, un' istanza d' appello, che ha quindi già ampiamente riesaminato il fatto e il diritto della sentenza pretoriale. Invece con l' aumento della competenza inappellabile al cittadino è tolto, come si è visto, proprio questo diritto di aggravarsi ampiamente sul fatto in sede cantonale.

e) Un rimedio potrebbe consistere in una riforma della procedura civile, introducendo un procedimento semplificato di cognizione appellabile "per cause di un valore, per esempio, da Fr. 1.000.-- a Fr. 5.000.-- o a Fr. 10.000.-- lasciando invece immutato il valore determinante attualmente per l' appellabilità (Fr. 1.000.--). (E' questo l' ordinamento della legge organica giudiziaria della Repubblica federale di Germania: G.V.G. § 23, 71 e ZPO § 495 segg.). Si avrebbe così sia un procedimento di cognizione sollecito per valori appellabili non eccessivamente elevati, sia la limitazione della cassazione a valori non superiori a Fr. 1.000.--.

f) Un ulteriore rimedio potrebbe consistere in una riforma totale o parziale del Codice in guisa da render più sollecito tutto il procedimento appellabile. Anche in tal caso non occorrerebbe più aumentare il valore inappellabile.

g) Riforme di questo genere richiedono necessariamente un certo tempo, il Dipartimento giustizia dovrà occuparsene più tardi. Nel frattempo si potrebbe quindi prevedere un' altra soluzione, ritoccando cioè le disposizioni dell' art. 320 e) e f) CPC, che abbiamo riportato sopra.

Per venir incontro parzialmente alle preoccupazioni formulate dal Tribunale di appello, dovrebbero cioè essere estesi gli estremi previsti per questi casi di cassazione in guisa da garantire maggiormente i diritti delle parti.

Questo rimedio di diritto dovrebbe esser ammesso:

1) In modifica dell' art 320 e) CPC (fatto), Se la sentenza è fondata su un apprezzamento manifestamente errato degli atti o delle prove (formulazione dell' art. 360 n. 2 del CPC del Canton Berna,-- lasciando cioè cadere il rinvio all' istituto della revisione dell' art. 324 n. 4 CPC.

2) In modifica dell' art. 320 f) CPC (diritto), "Se la norma giuridica sia stata manifestamente violata ", - lasciando cioè cadere l' estremo << e arbitrariamente >>.

Di precipua importanza è la possibilità di un riesame del fatto. come si vede, la formulazione del CC di Berna è un po' più lata, che non quella del nostro CPC, poiché ammette l' annullamento della sentenza del primo giudice non soltanto per un contrasto assoluto tra atti e sentenza concernente l' accertamento di un fatto, ma anche per un apprezzamento manifestamente errato. Sarebbe quindi dato un margine un po' più lato per correggere errori del primo giudice. In questo modo non si snaturerebbe l' istituto della cassazione, --- a questo proposito riportiamo il commento del giudice federale Leuch all' articolo citato:

<< Un apprezzamento diverso dei fatti, come potrebbe farlo il secondo giudice, se fosse investito della lite in sede di appello, non costituisce ancora motivo di cassazione; per l' annullamento della sentenza è invece necessario che la sentenza del primo giudice si riveli totalmente insostenibile, qualora sia esaminata considerando in modo ragionevole tutti i fatti determinanti >> .

Con questa modificazione potrebbero anche essere corretti sbagli manifesti dei giudici di pace, che secondo la procedura in vigore è forse difficile o impossibile correggere.

Questa modificazione di facile attuazione, a favore della quale stanno ragioni d' ordine generale, sembra particolarmente giustificata quale correttivo a favore dei diritti delle parti, in relazione all' aumento della competenza inappellabile dei pretori e dei giudici di pace. Tuttavia la Commissione speciale per l' organizzazione giudiziaria, che assiste il Dipartimento giustizia, nella preparazione dei progetti legislativi, ha ritenuto che la questione debba essere rinviata in sede di revisione del CPC, anche perché non ha ravvisato nell' aumento della competenza inappellabile un tale motivo di preoccupazione come il Tribunale di appello. Il Dipartimento ha accettato questa conclusione.

Poiché la competenza inappellabile del pretore sarà elevata a Fr. 2.000.-- per motivi di armonia legislativa, riteniamo che quella del pretore giudicante in materia dell' art. 423 bis CPC debba pure esser limitata a Fr. 2.000.--.

Questa modificazione rende necessario un ritocco dell' art. 13 LOG che stabilisce il principio della suddivisione delle competenze del pretore.

AUMENTO DEL VALORE DETERMINANTE PER LE APPELLAZIONI IN VIA DI ARRINGA E DELLA COMPETENZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE D' ESPROPRIAZIONE

Ammissa la necessità di aumentare il limite della competenza ratione valoris del pretore nel procedimento inappellabile, riteniamo logico proporre due altre riforme:

a) Il procedimento di appellazione si distingue secondo il valore della lite dedotta in appello: attualmente per importi fra i Fr. 1.000.-- e i Fr. 4.000.-- dev' essere interposto l' appello in forma scritta (art. 313 d) CPC), il cosiddetto N appello per ricorso N. Per valori superiori l' appellazione si interpone in via di arringa: a una dichiarazione scritta di appello (art. 295 CPC) segue la discussione orale davanti il Tribunale (art. 307 segg.). Come noto, l' appellazione in via di arringa esige un maggior dispendio di tempo da parte dei giudici, i quali una prima volta devono ascoltare le arringhe e poi devono discutere in seduta collegiale.

E vogliamo rilevare ancora che un' altra fonte di lungaggini sono i rinvii, che sono possibili soltanto nel procedimento orale di appellazione. E' chiaro dunque che la forma scritta dell' appellazione permette un risparmio di tempo.

Si giustifica quindi per questi motivi elevare il limite inferiore previsto per appellabilità in via di arringa. Proponiamo che questo limite sia stabilito in Fr. 8.000.-- (in relazione anche all' aumento a Fr. 8.000.-- del valore minimo richiesto per la competenza del Tribunale federale in materia di ricorso per riforma). Saranno quindi appellabili in via di ricorso le cause di un valore da Fr. 2.000.-- a Fr. 8.000.-- e in via di arringa quelle di un valore superiore.

Il trattamento di numerose appellazioni si troverà così abbreviato.

b) Si giustifica anche aumentare la competenza, del giudice unico in materia di espropriazioni da Fr. 1.000.-- a Fr. 2.000.-- (L.O.G art. 22 E). Basterebbe l' aumento notevole del valore dei terreni a consigliare questa modifica.

Rinunciamo invece a proporre un aumento della competenza del giudice unico in materia di assicurazioni per i seguenti motivi, che desumiamo da un rapporto del presidente della Camera, avv. Rampini:

--- la legge che attribuisce al Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni la competenza di giudicare le controversie non eccedenti il valore di Fr. 1.000.-- è, contrariamente alle altre leggi di cui si avverte l' urgenza di una parziale modificazione, di data assai recente (aprile 1961);

--- i motivi che giustificavano il contenimento della competenza inappellabile a Fr. 1.000.--, sono ancora validi ed attuali;

--- in sostanza, già con i cennati limiti di competenza, la stragrande maggioranza delle controversie di cui all' art. 22 lett. C) n. 1, 3, 4 lett. e), lett. f) LOG, viene decisa dal Presidente;

--- le contestazioni vertono, in massima parte, sull' applicazione di leggi federali; conformemente ad un principio legislativo assai diffuso le decisioni cantonali di ultima istanza nelle suaccennate materie, dovrebbero essere rese non già dal giudice unico ma da quello collegiale >>.

Vi preghiamo quindi di accogliere le proposte di modifica legislativa qui annesse.

Vogliate gradire, Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Pellegrini

Il Cancelliere, Beati

Disegno di

LEGGE

che modifica alcuni articoli del Codice di procedura civile e della Legge organica giudiziaria.

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 3 agosto n. 1241 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La prima parte dell' art. 423, primo capoverso, del Codice di procedura civile è modificata come segue:

<< Art. 423 - La procedura di cui agli art. 406 e seguenti è applicabile alle azioni di salari e mercedi e alle contestazioni di diritto civile a dipendenza del contratto di lavoro relative alla legge federale sul lavoro nelle fabbriche del 18 giugno 1914, senza limiti quanto al valore litigioso, ritenute le seguenti norme speciali:

...omissis.....>>.

Art. 2

L' art. 423 bis del Codice di procedura civile è modificato come segue:

<< Art. 423 bis - La procedura di cui agli art. 406 e seguenti e dell' art. 423, escluse le lett. b e d), è applicabile alle azioni di salari e mercedi, per un valore litigioso non superiore a Fr. 2.000.--, promosse da operai e impiegati assunti da privati o da enti pubblici senza la nomina prevista dall' organico o a titolo provvisoria, con le seguenti varianti:

- a) la procedura è gratuita per la parte istante, salvo il caso di lite temeraria;
- b) in caso di soccombenza la parte convenuta è condannata al pagamento delle spese e di una tassa di giustizia in conformità della legge sulla tariffa giudiziaria.

Le spese e la tassa di giustizia sono ridotte se le domande della parte istante sono accolte solo parzialmente;

- c) è applicabile l' art. 422 CPC.

Art. 3

L' art. 13, capoverso 1, della legge organica giudiziaria è modificato come segue:

<< Art. 13, cpv. 1 Il Pretore conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause che eccedono la competenza del giudice di pace e non superano il valore determinabile di Fr. 2.000.-- e quelle che gli devono essere devolute come inappellabili indipendentemente dal loro valore >>.

Art. 4

L' art. 22 lett. E, secondo capoverso, della legge organica giudiziaria è modificato come segue:

<< Art. 22 lett. E, cpv. 2 Il presidente giudica in qualità di Giudice unico, quando la contestazione non eccede il valore determinabile di Fr. 2.000.-- >>.

Art. 5

L' art. 313 lett. d) del Codice di procedura civile è modificato come segue:

<< Art. 313. lett. d) Le sentenze e i decreti in cause il cui valore determinato superi i Fr. 2.000.-- ma non Fr. 8.000 >>.

Art. 6

Le modificazioni di cui agli art. 2 e 3 si applicano alle azioni promosse dall' entrata in vigore della presente legge; quelle previste dagli art. 4 e 5, ai ricorsi presentati dall' entrata in vigore della legge medesima.

Art. 7

Decorsi i termini di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data dell' entrata in vigore.